

CIVILE ■ Mediazione assicurativa possibile anche per conto dell'amministrazione

Il broker assiste la «Pa»

Rappresenta una forma di collaborazione - La procedura di gara non è preclusiva

La Corte di cassazione ammette il ricorso al broker assicurativo anche da parte della Pubblica amministrazione. A dare il via libera è la Sezione III con la sentenza n. 2416 depositata il 7 febbraio. Per la Suprema corte l'intervento del professionista è giustificato, nello specifico, dall'opportunità di assistere e garantire i soggetti pubblici nella firma del contratto di assicurazione e la sua attività è pienamente compatibile con le procedure di evidenza pubblica. Inoltre la sentenza chiarisce che il ricorso al broker costituisce una forma di collaborazione esterna riconducibile all'articolo 380 del Dpr n. 3 del 1957.

Per arrivare a questa conclusione la Cassazione parte da lontano e ricorda come l'ingresso ufficiale nell'ordinamento del broker di assicurazioni, figura peraltro già presente nella realtà economico sociale, risale al 1984 con la legge n. 792. Allora il professionista venne identificato con «chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione e riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli



LA SENTENZA

« Occorre rilevare che l'orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa è per la compatibilità; in particolare il Consiglio di Stato ha affermato che nel caso della pubblica amministrazione l'attività volta a mettere in relazione diretta le parti contraenti assume la forma della trattativa multipla derivante dall'espletamento di una procedura di gara per l'affidamento del contratto assicurativo. (...) Questa Corte con sentenza 27 maggio 1995, n. 5938, ha ritenuto ammissibile il rapporto tra broker e Pa, riconoscendo che appartiene alla giurisdizione dell'Ago la controversia nella quale un broker chiede l'annullamento del provvedimento con cui l'Inps gli abbia sospeso e revocato l'incarico. Coerentemente alla richiamata giurisprudenza si ritiene che sia legittimo il ricorso da parte della Pa o di un ente pubblico al broker, in quanto vale a garantirli e assisterli nella stipula del contratto di assicurazione, e che l'attività del broker sia compatibile con le procedure a evidenza pubblica, precisando che il ricorso al broker costituisce forma di collaborazione esterna che trova la sua fonte non già nell'articolo 380, Dpr 10 gennaio 1957, n. 3, bensì nell'articolo 9, Dlgs 31 marzo 1998, n. 80.

Sezione III, sentenza 7 febbraio 2005, n. 2416

nella determinazione del contenuto dei relativi contatti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione».

Una figura che nasce come risultato di un compromesso tra le qualificazioni giuridiche prevalenti: quella di prestatore d'opera intellettuale e quella di mediatore. Di qui anche la pluralità di opinioni giurisprudenziali sulla qualificazione dell'attività di brokeraggio che vanno dal peso preva-

lente assunto dalla consulenza alla considerazione dell'attività come prestazione di servizi.

Ora, la sentenza mette in evidenza come l'attività di mediazione costituisce un dato ineliminabile e un termine di riferimento obbligato di ogni ricostruzione sistematica. «Va pertanto confermato — conclude la Corte — che allo stato della legislazione il broker di assicurazioni svolge attività mediatrice in forma di impresa

commerciale sia pure connotata da profili di intellettualità». I giudici di merito, proprio facendo leva sul carattere mediatore dell'attività, ne avevano escluso la compatibilità con le procedure di evidenza pubblica.

La Cassazione non è stata però di questo avviso. E ha ricordato come la l'orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa vada in una direzione diversa: in particolare, per il Consiglio di Stato (sentenza n. 1019 del 2000), nel caso della Pubblica amministrazione, l'attività indirizzata a mettere in relazione diretta le parti contraenti assume la forma della trattativa multipla che trae origine da una procedura di gara per l'affidamento del contratto di assicurazione.

In questa circostanza, l'attività del broker si concretizza con la preparazione dei requisiti di partecipazione alla gara delle imprese di assicurazione e di predisposizione dei bandi. Non è invece rilevante il fatto che l'individuazione concreta dell'impresa avvenga attraverso la procedura della gara perché questo riguarda la modalità normalmente imposta alla Pubblica amministrazione nella conclusione dei contratti.

GIOVANNI NEGRI